



Associazione degli Studenti Ticinesi A Zurigo

Statuti

Capitolo 1: Natura e scopo dell'Associazione

Articolo 1: Costituzione

1. Sotto la denominazione "Associazione degli Studenti Ticinesi a Zurigo" (ASTAZ) è stata costituita fra gli studenti della Svizzera italiana un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e regolata dal presente statuto. I termini utilizzati nello statuto sono da intendersi sia al maschile che al femminile.
2. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
3. La sede sociale si trova presso il domicilio del presidente a Zurigo.

Articolo 2: Scopo dell'Associazione

1. L'Associazione si prefigge di rafforzare lo spirito di amicizia fra i soci ed elevare la loro cultura; promuovere la cultura ticinese e svizzero-italiana e difenderne la lingua e le tradizioni.
2. In particolare l'associazione agisce:
 - a. organizzando riunioni studentesche, manifestazioni culturali, ricreative e sportive;
 - b. aiutando le matricole nella loro integrazione nella realtà universitaria
 - c. sostenendo le attività di altre associazioni, nella misura in cui le attività medesime rispondano alle finalità dell'ASTAZ.

Capitolo 2: Societariato e tassa

Articolo 3: Soci

L'Associazione si compone di soci attivi, soci onorari, soci sostenitori e soci simpatizzanti.

Articolo 4: Soci attivi

1. Possono far parte dell'associazione quali soci attivi gli studenti, i dottorandi e gli assistenti regolarmente iscritti ad una scuola superiore del Canton Zurigo e pure gli ex-studenti che sono stati iscritti ad una delle suddette scuole che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. il loro luogo d'origine è nel Cantone Ticino oppure nelle valli italofone dei Grigioni
 - b. sono domiciliati nel Cantone Ticino oppure nelle valli italofone dei Grigioni
 - c. hanno frequentato le scuole nel Cantone Ticino oppure nelle valli italofone dei Grigioni
2. In casi speciali il Comitato può ammettere, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.

Articolo 5: Soci sostenitori

1. Sono sostenitori le persone fisiche che versano un contributo annuo minimo di 40.- (quaranta) franchi.
2. I soci sostenitori non hanno diritto di voto.

Articolo 6: Soci onorari

1. Sono proclamati soci onorari le persone che hanno contribuito in maniera eminente allo sviluppo e al conseguimento dei fini sociali perseguiti dall'associazione e che in tal senso si saranno acquisiti meriti particolari. Si è soci onorari illimitatamente.
2. L'Assemblea generale dei soci proclama i soci onorari su proposta del Comitato.
3. I soci onorari esercitano gli stessi diritti di un socio attivo.

Articolo 7: Soci simpatizzanti

1. Sono soci simpatizzanti gli studenti, ex-studenti, i dottorandi e gli assistenti vicini alle attività dell'ASTAZ che non corrispondono pienamente ai requisiti posti dall'articolo 4 capoverso 1 e che hanno versato la quota sociale.
2. I soci simpatizzanti beneficiano degli stessi privilegi dei soci attivi, tuttavia essi non hanno diritto di voto.

Articolo 8: Aiutanti

1. Sono riconosciuti come aiutanti i soci attivi e simpatizzanti che fanno parte della lista aiutanti e aiutano ad almeno un evento a semestre.
2. La durata di un aiutante è di un semestre.
3. I Soci simpatizzanti che si annunciano come aiutanti saranno sempre considerati automaticamente come soci attivi per la durata della loro carica da aiutante.

Articolo 9: Quote e tasse sociali



Associazione degli Studenti Ticinesi A Zurigo

1. Il versamento delle quote sociali è condizione essenziale per l'iscrizione dei soci attivi.
2. Le quote sociali ed eventuali altre quote per la partecipazione a manifestazioni, incontri o altro, vengono fissate dal Comitato. La tassa sociale viene decisa all'inizio dell'anno accademico ed è fissata tra un minimo di 20.- (venti) e un massimo di 30.- (trenta) franchi.
3. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.
4. I soci attivi eletti a membri di Comitato sono esonerati dal pagamento della tassa sociale. La tassa annuale già pagata dai soci eletti al Comitato dall'Assemblea di fine semestre autunnale non viene restituita.

Articolo 10: Dimissioni ed esclusioni

1. L'Assemblea può decidere l'esclusione per infrazione agli statuti dell'Associazione.
2. Il Comitato può decidere un'esclusione qualora un membro si sia reso colpevole di grave infrazione agli statuti dell'associazione o abbia causato pregiudizio all'Associazione. Tale decisione deve essere motivata per iscritto nei confronti del membro escluso.
3. Il membro escluso può interporre ricorso all'Assemblea generale. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Comitato entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4. Il Comitato si riserva il diritto di prendere misure nel caso in cui con il socio dimissionario ci fossero delle pendenze pecuniarie.

Capitolo 3: Patrimonio sociale

Articolo 11: Costituzione

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, dal fondo di riserva, dal conto risparmio, dal conto corrente, da eventuali offerte o donazioni da parte di terzi, nella misura in cui gli stessi non possono compromettere l'indipendenza o gli scopi dell'Associazione, nonché dai ricavi da attività e da quanto contenuto in un eventuale magazzino dell'associazione.

Articolo 12: Gestione dei fondi

1. Esiste un fondo di riserva, depositato su un conto bancario, che può essere intaccato solo in caso di estremo bisogno e col voto dei due terzi dei soci attivi presenti all'Assemblea generale. Il fondo di riserva deve essere aumentato ogni anno del 10% degli introiti netti dell'attività sociale del semestre, fino al raggiungimento della somma di 5000 (cinquemila) CHF. Gli interessi non ritirati a fine anno passano ad aumentare il fondo di riserva.
2. L'accesso al conto risparmio dell'associazione è riservato al cassiere, il quale necessita della firma di un membro del comitato.
3. Il prelievo di denaro contante dal conto corrente è di responsabilità del cassiere, ma se la situazione lo richiede può essere svolto anche da un altro membro di comitato.
4. L'accesso al conto corrente avviene per mezzo di due carte di debito, una carta di credito e tramite e-banking, la loro gestione è responsabilità del cassiere. Se la situazione lo richiede egli può cedere temporaneamente la tessera ai membri del comitato.
5. L'utilizzo dei dati del conto corrente per il pagamento di acquisti effettuati via internet è concesso ai membri del comitato nella misura in cui la spesa sia stata discussa e approvata dal comitato, essi sono tenuti a presentare al cassiere una fattura dettagliata dell'operazione.

Capitolo 4: Organi dell'Associazione

Articolo 13: Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea generale, il Comitato e i Revisori dei conti.

Articolo 14: Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è composta da tutti i soci.
2. Riunioni:
 - a. Essa si riunisce ordinariamente una volta per semestre.
 - b. L'Assemblea è convocata dal Comitato. Eventuali temi inerenti l'ordine del giorno devono essere inoltrate per iscritto anche in forma elettronica al Comitato al più tardi una settimana prima dell'Assemblea. Il Comitato pubblica sull'Organo ufficiale l'ordine del giorno definitivo e la convocazione cinque giorni prima dell'Assemblea. L'ordine del giorno verrà trasmesso almeno 24 ore prima dell'Assemblea tramite posta elettronica.
 - c. L'Assemblea generale si può riunire straordinariamente quando tre membri del Comitato o un quinto dei soci attivi lo richiedano. La richiesta da parte dei soci deve essere scritta, firmata ed indicare i motivi specifici per la convocazione straordinaria.
 - d. L'Assemblea generale può deliberare soltanto alla presenza di un decimo dei soci attivi. Qualora il quorum non venisse raggiunto in prima convocazione, l'Assemblea è convocata 15 minuti più tardi. In questo caso essa è valida e abilitata a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.
 - e. Le votazioni avvengono per alzata di mano fatta eccezione per la nomina dei soci onorari che avviene con scrutinio segreto. Su richiesta di almeno tre membri del Comitato o di un quinto dei soci attivi presenti in Assemblea è possibile svolgere uno scrutinio a voto segreto o per appello nominale anche per le votazioni in cui non è previsto. In caso di parità la votazione verrà rifatta. Se anche nella seconda votazione l'esito è pari allora varrà doppio il voto del presidente in carica. Nel caso di ballottaggio in una votazione a scrutinio segreto, si proseguirà con una votazione per alzata di mano. Per l'approvazione o il



Associazione degli Studenti Ticinesi A Zurigo

rifiuto di temi in votazione vale generalmente la maggioranza semplice, tranne nei casi specifici menzionati dal presente statuto. La candidatura di un socio assente ingiustificato non è presa in considerazione. La candidatura di un socio assente ingiustificato a una carica del comitato non è presa in considerazione. Il voto per procura non è valido.

f. Un socio è escluso dal diritto di voto nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia giuridica fra lo stesso e l'associazione.

3. Compiti:

- a. Approvazione del rapporto del Presidente, del rapporto dei revisori e dei conti d'esercizio (che si chiudono ogni semestre).
- b. L'adozione o la modifica degli Statuti.
- c. Un'eventuale espulsione dei soci.
- d. La nomina dei soci onorari.
- e. Tutte le decisioni al paragrafo 3 vanno prese a maggioranza dei due terzi dei soci attivi presenti.

Articolo 15: Comitato

1. Il Comitato è un organo collegiale composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea generale. La pluralità degli istituti e delle facoltà rappresentate in Comitato va per quanto possibile favorita. Le candidature devono pervenire al Comitato per iscritto al più tardi due giorni prima dell'Assemblea. Nel caso vi siano più di undici candidati si deve ricorrere ad una elezione tramite scrutinio segreto.
2. La nomina dei membri del Comitato e dei revisori dei conti avviene per maggioranza semplice dei voti dell'Assemblea. L'elezione può avvenire solo dopo regolare candidatura. La revoca degli stessi avviene a maggioranza assoluta su proposta di un socio attivo presente.
3. Il nuovo Comitato viene nominato durante l'ultima seduta del semestre ed entra in carica al termine dell'Assemblea. Esso sta in carica un semestre ed è rieleggibile illimitatamente.
4. A elezione avvenuta il nuovo Comitato propone all'Assemblea un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Cassiere, un Responsabile Informazione Newsletter ed e-mail, un Responsabile Informazioni social, un Responsabile Sponsoring, almeno un Responsabile Materiale, un Webmaster ed eventuali Consiglieri. Tutte le cariche sono cumulabili ad eccezione di quelle di Presidente, Segretario e Cassiere. Nel caso in cui il Comitato non si accordi per il Presidente, questo viene scelto dall'Assemblea tramite scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti. Inoltre, qualora il Comitato lo ritenga opportuno, può essere nominato anche un secondo Vice-Presidente.
5. Per obbligare validamente l'Associazione è necessaria la firma del Presidente o di un membro del Comitato da lui delegato. Il Presidente può conferire validità a un atto giuridico anche dopo la conclusione dello stesso da parte di un qualsiasi membro del Comitato.
6. Il Comitato adotta indipendentemente un regolamento interno che ne regoli l'attività. Di regola le decisioni del Comitato vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Valgono i seguenti punti:
 - a. È delegata al Comitato (senza consultazione preventiva dell'Assemblea) la facoltà di istituire commissioni "ad hoc" per l'analisi di specifici problemi e il coordinamento delle attività che l'Assemblea intende svolgere.
 - b. Lo stesso Comitato ha la facoltà di scioglierle quando riterrà la loro funzione esaurita.
 - c. Il Comitato può nominare tra i soci indipendentemente dei Consiglieri Aggiunti qualora lo ritenesse necessario per l'adempimento dei suoi compiti. Partecipano alle riunioni del Comitato unicamente se convocati e non hanno diritto di voto.
 - d. La nomina dei Consiglieri Aggiunti può essere revocata in qualsiasi momento dal Comitato
 - e. Le proposte delle commissioni e dei Consiglieri Aggiunti non sono vincolanti per il Comitato. I soci saranno messi al corrente, qualora il Comitato lo ritenesse necessario, nel corso dell'Assemblea ordinaria.
8. Durante le vacanze semestrali il Comitato può affidare le proprie funzioni ad un commissario unico dello stesso con la supervisione di un altro membro di Comitato.
9. Il Comitato convoca l'Assemblea.

Articolo 16: Compiti dei membri del Comitato

1. Il Presidente - primus inter pares - rappresenta l'Associazione verso terzi, convoca e dirige le riunioni ed è tenuto a redigere una relazione semestrale sull'attività dell'Associazione. Presiede l'Assemblea e può espellere da una seduta il socio che dopo ripetuti richiami continui a disturbare il regolare svolgersi delle discussioni. Inoltre è responsabile di supervisionare l'organizzazione delle attività. È rieleggibile per un massimo di tre semestri. L'Assemblea a maggioranza di due terzi può prevedere eccezioni.
2. I Vice-Presidenti fanno le veci del Presidente in sua assenza e collaborano attivamente con gli altri membri del Comitato.
3. Il Segretario redige il verbale delle riunioni di Comitato e gestisce la banca dati dell'Associazione su Google Drive.
4. Il Cassiere amministra la sostanza sociale, tiene la contabilità. Il Cassiere è tenuto alla fine del semestre, a chiudere i conti e a presentare una relazione scritta.
5. Il Responsabile Informazione Newsletter e e-mail si occupa della comunicazione tra il Comitato e i soci tramite la Newsletter e risponde alle e-mail.
6. Il Responsabile Social Media gestisce le comunicazioni tra il Comitato e l'esterno (soci, altre associazioni) tramite i social media
7. Il Responsabile Sponsoring si occupa di comunicare con gli sponsor e delle collaborazioni con le altre associazioni
8. Il Responsabile Materiale gestisce il magazzino dell'associazione. In particolare è tenuto a redigere un inventario dettagliato.
9. Il Webmaster amministra e gestisce il sito web dell'Associazione e gli altri strumenti informatici quali lista elettronica dei soci e moduli online d'iscrizione alle attività.
10. I Consiglieri aiutano gli altri membri del Comitato nello svolgimento delle loro funzioni.
11. Per ogni attività viene definito un responsabile il quale deve pianificare l'organizzazione e garantire il corretto svolgimento della stessa. In particolare deve assicurare che i compiti dei membri di Comitato siano definiti, che gli spazi necessari vengano



Associazione degli Studenti Ticinesi A Zurigo

riservati, ritirati e adeguatamente restituiti, che l'evento venga sufficientemente pubblicizzato e che ne rimanga una testimonianza (per esempio tramite fotografie). È responsabile di redigere un rapporto al termine di ogni attività che ne descrive l'affluenza, eventuali riscontri da parte di partecipanti o organizzatori e ogni insegnamento che possa facilitare la pianificazione di un'attività futura.

12. Ogni membro di Comitato è tenuto a consegnare al termine del suo mandato tutto il materiale sociale in suo possesso al suo successore e ad istruirlo diligentemente.

Articolo 17: Revisori dei conti

1. I revisori dei conti sono due, affiancati da un supplente che subentra in caso di impedimento di uno dei revisori.
2. La loro durata in carica è di un semestre e sono rieleggibili illimitatamente.
3. Essi svolgono la loro funzione come prescritto dalla legge. Almeno un revisore deve presenziare all'Assemblea generale ordinaria per la relazione di revisione dei conti della gestione.
4. L'approvazione dei conti può avvenire solo dopo lettura del rapporto di revisione.
5. La responsabilità del Cassiere uscente termina con tale approvazione.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Articolo 18: Impegni e debiti

I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti dell'Associazione. Gli impegni ed i debiti sono garantiti unicamente dai fondi e dal patrimonio dell'Associazione. I pagamenti più vecchi di due anni non devono più essere rimborsati.

Articolo 19: Organi di comunicazione

Il sito internet (www.astaz.ch), le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione sono aggiornati correntemente e fungono da albo sociale. Quanto pubblicato su di essi non vincola però in alcun modo l'Associazione.

Articolo 20: Revisione degli statuti

Le proposte di revisione devono essere inviate per iscritto al Comitato. Tali proposte vengono accettate se firmate da un membro dell'Associazione e giungono almeno due settimane prima dell'Assemblea ordinaria. I cambiamenti proposti possono essere ratificati singolarmente.

Articolo 21: Scioglimento

Lo scioglimento può essere pronunciato solo quando i soci attivi sono ridotti al solo Comitato. In questo caso i fondi e i materiali sociali vengono consegnati ad un'organizzazione di beneficenza scelta dal Comitato in questione.

Articolo 22: Entrata in vigore degli statuti

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea costituente dell'ASTAZ, riunitasi mercoledì 27 gennaio 1988 al ristorante Palmhof di Zurigo, e parzialmente riveduto il 22 giugno 1988, il 3 luglio 1989, il 20 luglio 1991, il 13 febbraio 1992, il 2 febbraio 1999, il 27 giugno 2000, il 3 luglio 2001, il 5 febbraio 2002, il 2 luglio 2002, il 1. febbraio 2005, il 20 giugno 2007, il 26 maggio 2009, il 14 dicembre 2011, il 27 maggio 2015, il 22 dicembre 2016, il 29 maggio 2019, 1. giugno 2022, il 31 maggio 2023 e il 29 maggio 2024 ed entra immediatamente in vigore, abrogando ogni altra disposizione statutaria.

Zurigo, 29 maggio 2024.